



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Studi Storici (DSS, Department of Historical Studies, < www.studistorici.unimi.it >), istituito con decreto rettorale del 26 aprile 2012 (reg. 0278448 del 27 aprile 2012).

Art. 2

Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Studi storici intende promuovere, favorire e sostenere le ricerche in ambiti propriamente storici, che si estendono dall'Antichità all'Età contemporanea, armonizzando la dimensione peculiarmente scientifica con la funzione formativa ai diversi livelli di base e di specializzazione, mantenendo alta la vitalità dei vari settori delle discipline storiche di più e meno antica origine, contribuendo alla crescita delle conoscenze *sul passato* e all'affinamento delle metodologie e delle tecniche di ricerca.

Il Dipartimento coordina e cura lo svolgimento dell'attività di ricerca negli ambiti scientifici di propria pertinenza e le attività didattiche e formative per i corsi di studio di cui è referente principale o associato, nonché le attività a esse correlate anche rivolte all'esterno; è inoltre referente per le biblioteche di interesse.

2. La configurazione funzionale e organizzativa, le modalità di eventuale disattivazione, le responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento sono regolate dalle norme dell'Ateneo.

La sede centrale del Dipartimento, con l'amministrazione e la Biblioteca, è in Via Festa del Perdono, 7; la sede distaccata è in Via Livorno, 1.

Art. 3

Funzioni del Dipartimento inerenti alla ricerca scientifica

1. Le funzioni del Dipartimento di Studi Storici inerenti alla ricerca scientifica sono la promozione e il sostegno alle ricerche nell'ambito delle scienze della storia e della documentazione storica e della storia della comunicazione dal mondo antico all'età contemporanea, con riferimento all'area europea ed extraeuropea. Le linee di ricerca del Dipartimento si indirizzano verso i seguenti ambiti di studio: la ricostruzione delle vicende dell'antichità (L-ANT/03, L-ANT/04), del Medioevo (M-STO/01), dell'età moderna (M-STO/02) e contemporanea (M-STO/04); la storia dell'Europa Orientale (M-STO/03); la storia del Cristianesimo e delle chiese (M-STO/07); la storia economica (SECS-P/12); la storia delle dottrine e delle istituzioni politiche (SPS/02, SPS/03); le scienze della documentazione storica (M-STO/08, M-STO/09). Tutti i settori scientifico disciplinari di riferimento del Dipartimento hanno in comune una forte omogeneità delle metodologie di analisi e si avvalgono degli strumenti critici e storiografici più aggiornati.



2. Il Dipartimento di Studi storici si impegna nel sostegno amministrativo e/o nella collaborazione scientifica con i seguenti centri interdipartimentali e interuniversitari:

- Centro di Ateneo APICE. Archivi della Parola, dell'Immagine e della Comunicazione editoriale
- Centro di Ateneo Biblioteca "Raffaele Mattioli" per la storia del pensiero economico
- Centro interdipartimentale di storia della Svizzera "Bruno Caizzi"
- Centro interdipartimentale MIC (Moda, Immagine, Consumi)
- Centro interuniversitario di studi "Le polizie e il controllo del territorio" - CEPOC
- Centro interuniversitario di "Studi ungheresi e dell'Europa centro-orientale" - CISUECO
- Centro interuniversitario di ricerca per la Storia Finanziaria Italiana - CIRSFI
- Centro interuniversitario di Studi francescani
- Centro interuniversitario per la Storia delle Università italiane - CISUI
- Centro per gli Studi di Politica Estera e Opinione Pubblica
- Seminario di storia delle donne e dell'identità di genere
- Sezione di Antropostoria (Antropologia fisica e Ricerca storica) del Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi per i Beni Culturali di UNIMI

Art. 4

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

1. Le funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative consistono nell'esercizio della formazione in ambito storico in diversi contesti di specializzazione.

Il Dipartimento di Studi storici è:

a) Referente principale per:

Corsi di laurea

- Storia (L-42)
- Scienze umanistiche per la comunicazione (L-20)

Corsi di laurea magistrale

- Scienze storiche (LM-84)
- Editoria, culture della comunicazione e della moda (LM-92)

b) Referente associato per

Corsi di laurea

- Filosofia (L-5)
- Lettere (L-10)
- Lingue e letterature straniere (L-11)
- Scienze dei beni culturali (L-1)
- Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio (L-6)
- Comunicazione e società (L-20)
- Scienze del lavoro dell'amministrazione e del management (L-16)
- Scienze sociali per la globalizzazione (L-37)

Corsi di laurea magistrale

- Archeologia (LM-2)
- Filologia, letteratura e storia dell'Antichità (LM-15)
- Lettere moderne (LM-14)



- Lingue e letterature europee ed extraeuropee (LM-37)
- Scienze della musica e dello spettacolo (LM-45)
- Valorizzazione culturale del territorio e del paesaggio (LM-80)
- Scienze filosofiche (LM-78)
- Storia e critica dell'arte (LM-89)

c) Referente associato nell'ambito del Collegio interdipartimentale per

- corso di laurea in Scienze politiche (L-36)
- corso di laurea magistrale in Scienze politiche e di governo (LM-89)

d) Impegnato nel Tirocinio formativo-attivo (TFA) e nei percorsi abilitanti speciali (PAS)

2. Modifiche all'elenco dei corsi di studio soprariportato potranno essere apportate sulla base di esigenze didattiche e organizzative dell'Ateneo secondo le procedure previste dallo Statuto e dal RGA.

3. Il Dipartimento promuove la formazione del personale tecnico - amministrativo assegnato al Dipartimento, sviluppandone le competenze professionali attraverso programmi formativi proposti dal Dipartimento stesso e in collaborazione con l'amministrazione dell'Ateneo.

4. Il Dipartimento si impegna nella formazione permanente e continua, sia dal punto di vista organizzativo sia attraverso l'impiego di propri docenti per lo svolgimento delle attività didattiche.

Art. 5

La formazione dottorale

1. Il Dipartimento promuove l'impegno dei propri docenti nella formazione dottorale nell'ambito dei Corsi di dottorato dell'Università degli Studi di Milano o di consorzi, ai sensi della vigente normativa.

Art. 6

Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.

2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il Dipartimento riconosce che l'adeguata disponibilità di spazi rappresenta una condizione essenziale ai fini di un'efficiente attività di ricerca e in generale per la realizzazione di un idoneo ambiente di lavoro. Esso attribuisce gli spazi e le infrastrutture, che l'Ateneo gli assegna in uso, al personale in ruolo, in modo dinamico e razionale, garantendo che essi siano ripartiti con equità ma in forma differenziata, in base alle reali esigenze, al numero di utenti e allo sviluppo dei gruppi di ricerca.

4. A tutti i componenti del Dipartimento viene reso possibile l'accesso alle apparecchiature e ai servizi in dotazione al Dipartimento, nel rispetto delle regole d'uso corretto e di condivisione degli oneri di gestione e manutenzione.



Art. 7

Composizione e partecipazione alle attività del Dipartimento

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato a esso afferenti. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico e amministrativo, anche non strutturato, a esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia.
3. Il personale tecnico-amministrativo collabora all'organizzazione del Dipartimento attraverso attività di gestione amministrativa, di assistenza alla ricerca e alla didattica, di gestione e manutenzione delle infrastrutture e della sicurezza operativa dell'ambiente di lavoro.
4. Riguardo alle richieste di afferenza al Dipartimento si fa riferimento a quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 37 dello Statuto, subordinando l'accoglimento della richiesta al raggiungimento della maggioranza qualificata.
5. Partecipano alle attività del Dipartimento le seguenti figure: assegnisti, dottorandi, specializzandi, borsisti, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti occasionali o incarichi professionali, cultori della materia, volontari frequentatori, professori a contratto, visiting scientists, visiting scholars e visiting professors, studenti in tesi, studenti internazionali in mobilità, studenti di scuola superiore nell'ambito di specifiche iniziative di orientamento. L'accesso di tali figure ai locali del Dipartimento deve essere autorizzato dal Consiglio. L'accesso è altresì subordinato alla copertura assicurativa obbligatoria.

Art. 8

Articolazioni interne del Dipartimento

1. Qualora il Dipartimento si dovesse articolare in sezioni, il regolamento verrà integrato con le opportune specifiche circa le modalità di costituzione e funzionamento delle sezioni. La proposta di attivazione delle sezioni viene esaminata se formulata da almeno un quinto dei docenti afferenti al Dipartimento.
2. I professori e ricercatori del Dipartimento possono organizzarsi in gruppi di ricerca sulla base della condivisione di peculiari orientamenti di studi e di specifiche affinità culturali o progettuali. I gruppi, a cui possono aderire assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti, hanno la finalità di promuovere l'attività di ricerca e il trasferimento dei suoi risultati, favorendo lo sviluppo di sinergie e attivando forme di integrazione e coordinamento nell'acquisizione e nell'utilizzo delle risorse. Devono essere comunque garantite l'unità del Dipartimento, le sue prerogative e le responsabilità del Consiglio e del Direttore e il prevalente ruolo del Dipartimento quale titolare dei rapporti con soggetti terzi. I proponenti di un gruppo devono presentare richiesta motivata di costituzione al Direttore, che la sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
3. Al fine di un migliore coordinamento a livello scientifico o per rendere più visibili particolari settori di attività, si prevede la possibilità di costituire unità di ricerca, corrispondenti a particolari ambiti tematici, funzionali a specifiche esigenze di ricerca, formazione e servizio. La presenza di tali unità non deve incidere in alcun modo sulle prerogative del Dipartimento, in particolare sulla pianificazione, sull'acquisizione e sulla



gestione delle risorse assegnate dall'Ateneo, né sull'organizzazione didattica. Non deve altresì comportare aggravii nei costi di gestione e di personale.

Art. 9

Raccordo del Dipartimento a Facoltà e Scuole

1. Il Dipartimento di Studi storici è raccordato alla Facoltà di Studi Umanistici e alla Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali (SPES).

Art. 10

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

- a) Il Consiglio
- b) Il Direttore
- c) la Giunta
- d) la Commissione paritetica docenti-studenti
- e) il Collegio dei Proviviri

Art. 11

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio del Dipartimento è organo di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica delle attività del Dipartimento, ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dallo Statuto di Ateneo e dal presente regolamento.

2. Il Consiglio di Dipartimento svolge principalmente le seguenti funzioni:

- a) approva con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approva, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti;
- b) approva, coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo, i documenti di programmazione e indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività e alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo;
- c) avanza proposte sul budget di competenza e delibera sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) formula proposte e richieste al Consiglio di Amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;



- e) formula, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b), le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e delibera sulle conseguenti chiamate ai sensi del comma 4 dell'art. 37 dello Statuto;
- f) formula al Consiglio di Amministrazione le richieste di personale tecnico - amministrativo ai sensi del comma 6 dell'art. 37 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;
- g) avanza proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsto dall'art. 24 della legge 30 dicembre 2012, n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;
- h) delibera in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;
- i) approva, fatte salve le esigenze di coordinamento con la Facoltà di Studi Umanistici e con la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, la programmazione annuale dell'offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari a far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non ricordati al Dipartimento, nel rispetto delle norme sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, fermo restando che del carico didattico complessivo di ciascun professore e ricercatore afferente al Dipartimento si tiene conto in sede di ripartizione delle risorse; delibera l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti;
- j) propone al Comitato di direzione della Facoltà di Studi Umanistici e della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, attivazione e eventuale disattivazione di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e di scuole di specializzazione;
- k) propone, sentito il Comitato di Direzione delle Facoltà, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio;
- l) organizza, coordina e gestisce le attività di tutorato e orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;
- m) esprime al Senato Accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento;
- n) delibera in merito alla concessione di nulla osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato Accademico;
- o) esprime parere sulle proposte di mobilità di professori e ricercatori ai sensi del comma 7 dell'art. 37 dello Statuto;
- p) propone l'attivazione e, eventualmente, la disattivazione di corsi e scuole di dottorato di ricerca, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti a esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;



q) designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Comitati di direzione delle Facoltà a cui il dipartimento è riacordato, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 40 dello Statuto e dal Regolamento delle suddette Facoltà;

r) determina la composizione e provvede alla costituzione della Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi del comma 6 dell'art. 39 dello Statuto;

s) delibera in merito al conferimento di deleghe alla Giunta di Dipartimento e ai Collegi didattici che fanno capo al Dipartimento o al Comitato di Direzione delle Facoltà, nei limiti previsti dalle normative, e assume tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza, come previsto dalle pertinenti norme dello Statuto e dall'art. 13 comma 18 del Regolamento generale di Ateneo;

t) propone la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca e funzionali, di centri funzionali integrati e di centri di ricerca;

u) delibera, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca e didattica; alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;

v) approva l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative. La ripartizione dei fondi, con riferimento al contributo diretto, ed eventualmente indiretto, al funzionamento della struttura e all'attività svolta è approvata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore;

w) adotta procedure di monitoraggio e autovalutazione dell'attività di ricerca, dell'attività didattica e dei servizi, nonché dell'efficacia, della produttività e della corretta gestione delle risorse. A tal fine approva la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore del Dipartimento e il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo dell'Ateneo e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;

x) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

3. Spetta altresì al Consiglio di Dipartimento avanzare proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento o alle strutture in esso confluite all'atto della sua costituzione. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

4. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento avanzare proposte di conferimento di lauree *honoris causa* in uno dei corsi di laurea magistrale di cui il Dipartimento sia referente principale, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico.

5. Su proposta del Direttore, il Consiglio di Dipartimento può deliberare la costituzione di Commissioni formate da membri del Dipartimento con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività che lo richiedano. La Giunta può proporre al Consiglio di Dipartimento la costituzione di Commissioni con compiti specifici, composte da suoi membri.



Art. 12

Composizione del Consiglio

1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

a) il Direttore, il Responsabile Amministrativo, i professori di ruolo, i ricercatori di ruolo e a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento;

b) le figure di elevata professionalità a tempo indeterminato, nonché quelle a tempo determinato purché titolari di contratto di durata non inferiore a dodici mesi. Tali figure non godono dell'elettorato attivo per la designazione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento;

c) una rappresentanza del restante personale tecnico-amministrativo pari alla media tra una quota non inferiore al 20% del personale interessato e una quota non inferiore al 10% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio;

d) il Direttore della Biblioteca per la quale il Dipartimento opera come struttura di riferimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4 dello Statuto e dell'art. 26, comma 12 del Regolamento generale di Ateneo, che ne prevede la presenza limitatamente agli argomenti di pertinenza;

e) due rappresentanti dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti al Dipartimento o da questo attivati;

f) due rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca di interesse del Dipartimento;

g) due rappresentanti degli iscritti alle scuole di specializzazione di interesse del Dipartimento;

h) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui il Dipartimento sia referente principale o associato nell'ambito di un collegio didattico interdipartimentale, come indicato all'art. 4 del presente Regolamento. La rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Dipartimento è eletta per un biennio in numero pari al 15% dei componenti il Consiglio stesso, ma comunque in numero non inferiore a 5. La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute. Gli studenti eletti sono rieleggibili per un secondo mandato purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale d'Ateneo. Le operazioni relative alle elezioni della rappresentanza studentesca sono di competenza del Rettore.

2. I rappresentanti eletti di cui alla lettera c) restano in carica un triennio e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti a scrutinio segreto, nel corso di una assemblea del personale assegnato al Dipartimento, cui spetta l'elettorato passivo e attivo. L'assemblea è convocata dal Responsabile Amministrativo. I verbali delle elezioni, firmati dal Responsabile amministrativo e dal Segretario verbalizzante, sono resi pubblici e custoditi presso la segreteria amministrativa.

I rappresentanti di cui ai punti f) e g) restano in carica al massimo per un triennio; i rappresentanti di cui alla lettera e) restano in carica al massimo un biennio; in entrambi i casi non oltre lo scadere della loro attività istituzionale.

I rappresentanti dei titolari di assegni, degli iscritti ai corsi di dottorati di ricerca e alle scuole di specializzazione sono eletti a scrutinio segreto nel corso delle rispettive assemblee (anche all'occorrenza unificabili), cui spetta l'elettorato passivo e attivo. Le assemblee sono convocate dal Direttore. I verbali delle elezioni, firmati dal Direttore e dal segretario verbalizzante, sono resi pubblici e custoditi presso la segreteria amministrativa.



Nel caso di cessazione anticipata del mandato, si applicano le disposizioni stabilite dal comma 3, primo e quarto capoverso, dell'art. 64 dello Statuto.

Fatta eccezione per le rappresentanze studentesche, gli altri rappresentanti eletti decadono dal mandato, qualora non partecipino per più di tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, ovvero siano assenti ingiustificati a un terzo delle sedute annuali.

3. Le elezioni delle rappresentanze di cui alle lettere e), f) e g) sono indette dal Direttore con anticipo di 15 giorni. Il Direttore ne dà comunicazione scritta agli interessati e provvede alla designazione della Commissione elettorale. Le votazioni si svolgono secondo le disposizioni stabilite dall'art. 62 dello Statuto. Tutte le designazioni elettive, eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato.

4. La mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento.

Art. 13 Il Direttore

1. I compiti del Direttore di Dipartimento, definiti dal comma 5 dell'art. 38 dello Statuto, sono:

- a) la rappresentanza del Dipartimento;
- b) la convocazione e la presidenza del Consiglio e della Giunta di Dipartimento, e l'osservanza dell'esecuzione dei rispettivi deliberati;
- c) la promozione e il coordinamento, in collaborazione con la Giunta, delle attività del Dipartimento;
- d) la responsabilità della gestione del budget assegnato al Dipartimento;
- e) la responsabilità dei locali e dei beni conferiti al Dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente;
- f) la redazione di una relazione annuale che illustri le attività svolte nell'anno solare e che contenga ogni elemento utile alla valutazione delle stesse;
- g) la vigilanza, nell'ambito di sua competenza, sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei Regolamenti;
- h) l'esercizio di tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal presente Regolamento.

2. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto dei Comitati di direzione della Facoltà di Studi umanistici e della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali (SPES). In caso di indisponibilità egli può delegare a rappresentarlo il Vicedirettore o altro componente della Giunta.

3. Il Direttore propone il Vicedirettore al Consiglio di Dipartimento, che approva a maggioranza dei presenti i quali non debbono essere inferiori alla metà dei membri del Dipartimento. Il Vicedirettore coadiuva il Direttore e lo supplisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. In caso di assenza o temporaneo impedimento anche del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assolte da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore o, in sua assenza, dal Vicedirettore.

4. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori e dal personale tecnico - amministrativo che fa parte del Consiglio di Dipartimento, tra i professori di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del quorum richiesto. Ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 63, comma 3, dello Statuto, l'elettorato passivo per la ca-



rica di Direttore del Dipartimento è riservato ai professori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Le norme in merito alle elezioni sono riportate al comma 5 del presente articolo.

Il Direttore di Dipartimento è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile più di una volta. Ai sensi del comma 4 dell'art. 63 dello Statuto, l'ineleggibilità alla carica di Direttore a seguito dell'esaurimento dei due mandati consecutivi, permane per un periodo di tempo non inferiore alla durata naturale di un mandato.

5. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nelle prime tre votazioni è necessaria la partecipazione al voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria, le predette votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella quarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. La seduta per l'elezione del Direttore è convocata e presieduta dal professore di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica.

Art. 14 La Giunta

1. La Giunta è costituita nell'ambito del Consiglio, ai sensi del comma 6 dell'art. 38 dello Statuto. La Giunta è composta da dodici membri:

- a) il Direttore del Dipartimento, che la convoca e presiede;
- b) il Vicedirettore;
- c) il Responsabile Amministrativo;
- d) i Presidenti dei Collegi didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale di cui il Dipartimento è referente principale, purché appartenenti al Dipartimento;
- e) uno dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, eletto dal personale tecnico-amministrativo stesso;
- f) sei membri eletti tra i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato o determinato, di cui almeno uno per ogni categoria (professore di prima fascia, professore di seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato o determinato), tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 6, dello Statuto.

2. Nel caso di voto paritario nell'espletamento delle funzioni istruttorie e di proposta della Giunta sarà dirimente il voto del Direttore.

3. La Giunta è costituita entro un mese dall'insediamento del Direttore, previa sua convocazione, e rimane in carica fino a che il Direttore conclude il proprio mandato. Nel caso di variazione di ruolo di un componente della Giunta, il Direttore procederà a designare il primo dei non eletti nel rispetto delle rappresentanze previste per ogni ruolo.



Art. 15

Funzionamento del Consiglio e della Giunta del Dipartimento

1. Le sedute del Consiglio sono convocate di norma una volta al mese e comunque almeno sei volte l'anno, e presiedute dal Direttore di Dipartimento, che ne fissa anche l'ordine del giorno. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti, e i rappresentanti degli studenti che, ai sensi del secondo capoverso del comma 3 dell'art. 38 dello Statuto, non vengono computati a questo fine.
2. Il Direttore fissa l'ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio del Dipartimento. Il Direttore è comunque tenuto a iscrivere all'o.d.g. gli argomenti per i quali gli sia pervenuta, almeno dieci giorni prima della seduta, una richiesta sottoscritta da un quinto dei componenti del Consiglio.
3. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria in situazioni di particolare urgenza o quando un quarto dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta al Direttore. In tal caso il Direttore è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni dalla richiesta, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti proposti.
4. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento è un obbligo accademico e istituzionale. I componenti del Consiglio che, per comprovate ragioni, non possano partecipare a una seduta dello stesso sono tenuti a inviare motivata giustificazione scritta, anche mediante posta elettronica, al Direttore o al Responsabile Amministrativo.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti, e i rappresentanti degli studenti che, ai sensi del secondo capoverso del comma 3 dell'art. 38 dello Statuto, non vengono computati a questo fine.
5. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. Ove ciò accada, il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta avente all'ordine del giorno i punti non trattati.
6. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Per l'assunzione delle delibere inerenti alla ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori.
7. Le proposte sono poste in votazione nell'ordine seguente: dapprima gli eventuali emendamenti soppressivi, successivamente gli emendamenti modificativi, quindi il testo proposto. Se questo viene approvato, vengono votati gli eventuali emendamenti aggiuntivi. Eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti vengono posti in votazione prima dell'emendamento in discussione. Eventuali mozioni d'ordine hanno la precedenza sull'ordine degli interventi e devono essere sottoposte subito alla votazione.
8. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Ove il direttore lo decida a seguito di motivata richiesta della maggioranza dei membri, oppure qualora le scelte proposte coinvolgano persone o delibere a esse relative, la votazione si svolge a scrutinio segreto.



9. La partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione dei collegi dei dottorati di ricerca e/o dei consigli direttivi delle scuole di dottorato e dei consigli delle scuole di specializzazione è riservata ai professori e ai ricercatori. In quest'ultimo caso tale limite è da intendersi come riferito alla sola copertura dei compiti didattici, fermo restando che l'attribuzione di affidamenti e contratti e la concessione di nulla osta è assunta in seduta plenaria.

10. La formulazione delle richieste di posti di ruolo, le chiamate dei professori e dei ricercatori e argomenti che implicino la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori, sono riservate ai componenti del ruolo corrispondente e di quello o di quelli superiori.

11. Le deliberazioni concernenti i compiti didattici riguardano la sola copertura dei compiti didattici stessi, fermo restando che l'attribuzione di affidamenti e contratti e la concessione di nulla osta sono assunti da tutti i ruoli della componente docente. I nulla osta sono concessi ai docenti richiedenti a condizione che abbiano espletato il compito didattico stabilito dall'Ateneo per lo svolgimento dell'attività didattica.

12. Qualora siano in discussione argomenti che implicino un interesse diretto di un componente del Consiglio, la relativa delibera è presa in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.

13. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono verbalizzate a cura del Segretario, a ciò designato di volta in volta dal Direttore. Ciascun verbale di seduta dovrà indicare: il giorno; l'orario di inizio e di conclusione dei lavori; il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve farne pervenire al segretario, entro i successivi otto giorni, il testo scritto. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.

14. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale a esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Direttore, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

15. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento sono sottoposti ad approvazione, nella loro completezza, in apertura della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili con sufficiente anticipo, di norma almeno una settimana prima della seduta nella quale devono essere approvati, per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte. I verbali delle adunanze sono firmati dal Direttore (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario, e conservati a cura del Direttore, che ne trasmette copia, corredata dai relativi estratti, alla Direzione generale per i conseguenti adempimenti. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.

16. Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono pubbliche, ai sensi della normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio sono consultabili da tutti i componenti il Consiglio, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie è competente il Direttore, nel rispetto della normativa vigente. Sono comunque accolte, se formulate dai diretti interessati, le eventuali richieste di avere copia delle delibere concernenti chiamate di docenti o forme di selezione o scelta tra più richiedenti o proponenti, nonché delle delibere relative alle attività svolte per conto terzi e alle prestazioni disciplinate da tariffario, se formulate dal personale del Dipartimento.



17. In casi di eccezionale urgenza e nell'impossibilità di adottare le normali procedure, il Consiglio può essere convocato in seduta telematica. In tal caso, la convocazione viene inviata a tutti i membri del Consiglio tramite posta elettronica, unitamente al testo delle delibere proposte e alla comunicazione della data entro la quale ogni membro può fare pervenire, sempre per via telematica, il proprio voto, rendendolo esplicito a tutti gli aventi diritto. Tale data deve essere compresa tra il secondo e il settimo giorno a partire dalla data di invio della convocazione. Le delibere proposte al Consiglio in seduta telematica risultano approvate se si esprime favorevolmente la maggioranza degli aventi diritto di voto. Le sedute telematiche sono proposte dal Direttore e convocate, previo opportuno sondaggio, qualora incontrino il consenso di almeno la metà dei membri del Dipartimento.

18. La Giunta esercita funzioni istruttorie e di proposta rispetto ai lavori del Consiglio del Dipartimento e assolve ai compiti che il Direttore o il Consiglio stesso vorranno eccezionalmente assegnarle in caso di necessità o di urgenza, assumendo i relativi provvedimenti comunque soggetti alla ratifica del Consiglio di Dipartimento. La Giunta, al suo interno può costituire Commissioni con compiti specifici.

19. La Giunta è convocata qualora il Direttore lo ritenga necessario, preferibilmente prima della riunione del Consiglio. La Giunta, in quanto organo istruttorio, non è tenuta, di norma, alla stesura di verbale di riunione.

Art. 16

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 6, dello Statuto, presso il Dipartimento è costituita la Commissione paritetica docenti-studenti, prevista dall'art. 2, comma 2, lettera g), della legge 240/2010, quale osservatorio permanente delle attività didattiche.

2. La Commissione è composta da otto membri: quattro docenti e quattro studenti.

3. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, sentito il parere della Giunta, in modo da garantire, per quanto possibile, la rappresentatività dei diversi corsi di studi di cui il Dipartimento è responsabile. I rappresentanti degli studenti sono designati tra e dai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento. Qualora la componente studentesca presente nel Consiglio di Dipartimento non sia sufficiente o non sia rappresentativa dei diversi corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, è demandata ai rappresentanti degli studenti la responsabilità di cooptare altri studenti, per raggiungere il numero previsto, tenendo conto della necessità di rappresentare i diversi corsi di laurea dei quali il Dipartimento è referente principale. La mancata designazione di una parte delle componenti della Commissione paritetica non ne inficia il valido funzionamento.

4. Il Presidente della Commissione è nominato dal Consiglio di Dipartimento, tra i professori di prima o di seconda fascia membri della commissione stessa, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti membri.

5. Sono compiti della Commissione paritetica:

- a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;



- c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali;
- d) misurare, ai sensi della normativa in vigore, i risultati ottenuti nell'apprendimento;
- e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di valutazione;
- f) redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La predetta relazione è trasmessa al Senato accademico, al Dipartimento, ai competenti Collegi didattici e al Comitato di Direzione della Facoltà;
- g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
- h) formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale.

6. La Commissione è tenuta a esprimere i pareri richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso. Nel rispetto della normativa sulla privacy, i membri della Commissione paritetica hanno accesso, tramite il Presidente della Commissione stessa, ai documenti e ai dati disponibili in Ateneo e/o elaborati dal Nucleo di valutazione.

7. La Commissione paritetica è convocata dal Presidente e può - ove necessario - riunirsi al termine del Consiglio di Dipartimento.

8. Il servizio di segreteria della Commissione paritetica è garantito dalla Direzione del Dipartimento.

Art. 17 *Collegi didattici*

1. I Collegi didattici sono costituiti e operano ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 39 dello Statuto, fatte salve le competenze e le responsabilità didattiche dei Dipartimenti, come stabilite dai commi 2, 4, 5 e 6 dello stesso art. 39 e dalle pertinenti disposizioni del precedente art. 2 del presente Regolamento. Operano all'interno del Dipartimento i seguenti Collegi didattici:

- Collegio didattico dei corsi di laurea in Storia (comprendente i corsi di laurea in Storia L-42 e Scienze storiche LM-84)
- Collegio didattico dei corsi di laurea in Scienze della comunicazione e del sistema editoriale (comprendente i corsi di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione L-20, ed Editoria, culture della comunicazione e della moda LM-92).

2. Spetta ai Collegi didattici provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea, di laurea magistrale che a essi fanno capo, provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza al Consiglio di Dipartimento, assumere i compiti delegati eventualmente conferiti dal Dipartimento stesso.

3. Con riferimento ai corsi di studio di pertinenza, rientra tra i compiti dei Collegi didattici:

- a) formulare suggerimenti al Dipartimento in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
- b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;



- c) avanzare proposte al Dipartimento ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa e della predisposizione dei manifesti degli studi;
- d) esprimere al Dipartimento le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando eventuali proposte ai fini della loro copertura e dell'adozione degli opportuni miglioramenti;
- e) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dal Dipartimento e, per quanto di competenza, dal Comitato di direzione della Facoltà cui è raccordato, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;
- f) organizzare, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dal Dipartimento:
 - lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato;
 - lo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposita attività di recupero e coordinandone la realizzazione;
 - la verifica del possesso, da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale, degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;
- g) definire, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti; designare, su proposta del Presidente del Collegio, i correlatori delle tesi di laurea magistrale;
- h) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
- i) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;
- j) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;
- k) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;
- l) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dal Consiglio del Dipartimento.

4. I Collegi didattici sono composti secondo le disposizioni previste dal comma 2, primo capoverso, dell'art. 39 dello Statuto. Ne fanno parte, con diritto di voto, i docenti titolari degli insegnamenti attivati ogni anno accademico dal Piano dell'Offerta Formativa (POF). I docenti titolari di insegnamenti mutuati da altri corsi di studio possono scegliere un solo collegio didattico, fatta salva la valutazione della rilevanza didattica all'interno dei rispettivi percorsi formativi effettuata dai Presidenti dei Collegi interessati. Alle riunioni dei Collegi partecipano, con diritto di voto, anche i ricercatori che svolgono attività didattica integrativa. Vi partecipano, altresì, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, i professori e ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi. Fanno altresì parte del Collegio i rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio del Dipartimento in relazione ai corsi di studio di pertinenza e un membro del personale tecnico - amministrativo designato dal Direttore a supporto delle attività didattiche, senza diritto di voto.

5. Alle riunioni dei Collegi possono partecipare i professori a contratto, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea e di laurea magistrale ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del numero legale. Possono altresì partecipare alle sedute dei Collegi didattici i docenti responsabili di insegnamenti o di moduli ufficialmente mutuati.

6. I Collegi didattici si riuniscono in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per i Consigli di Dipartimento.



7. I verbali delle sedute dei Collegi didattici, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, designato dal Presidente all'inizio di ogni seduta, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà cui il Dipartimento è raccordato. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

8. Il Presidente del Collegio didattico è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del comma 3 dell'art. 39 dello Statuto. Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. A lui compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza, ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio del Dipartimento le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegategli dal Direttore del Dipartimento.

9. I Collegi didattici, ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 2 dell'art. 39 dello Statuto, prevedono la costituzione di Commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficacia della gestione didattica, anche attribuendo loro deleghe specifiche.

10. Il Presidente può designare un Vicepresidente che lo coadiuvi nello svolgimento delle sue funzioni, anche con il conferimento di compiti delegati.

Art. 18

Collegio didattico interdipartimentale

[Articolo da definire in accordo con gli altri Dipartimenti coinvolti]

Art. 19

Collegio dei Proviviri

1. È istituito un collegio di Proviviri al quale sono demandate le seguenti funzioni:

- a) arbitrare controversie;
- b) richiamare al rispetto del Codice etico;
- c) vigilare sull'applicazione dei criteri di trasparenza ed equità e sul rispetto delle pari opportunità;
- d) dirimere questioni connesse alla deontologia professionale;
- e) segnalare comportamenti inappropriati da parte degli studenti afferenti ai corsi di laurea di pertinenza e dei frequentatori del Dipartimento.

Il Collegio, composto da tre membri e designato dalla Giunta su proposta del Direttore, si attiva dietro segnalazione di specifiche situazioni.

Art. 20

Norme finali

1. Il nome e il logo del Dipartimento, quest'ultimo depositato presso la Segreteria dipartimentale, possono essere usati con le stesse modalità e vincoli stabiliti per il nome e il logo dell'Ateneo nello Statuto, nel Re-



golamento generale, nel Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, e nel Regolamento didattico d'Ateneo, nonché in tutti gli altri Regolamenti e direttive emanati dagli Organi dell'Ateneo, fatto salvo che le autorizzazioni relative sono concesse dal Direttore del Dipartimento.

2. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
4. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.
5. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge nonché le norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.